

Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano fruirla attesteranno, altresì:

di non avere già usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando;

di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore ad € 13.638,47. Ai fini della determinazione del reddito, concorrono i redditi di origine patrimoniale nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo.

La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria unitamente alla seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritto;
- 2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4×4,5), firmate a tergo;
- 3) le ricevute di versamento delle predette tasse universitarie.

Gli studenti portatori di handicap con invalidità uguale o superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura di immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente portatore di handicap.

I predetti sono tenuti al solo pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari ad € 62,00, il cui bollettino di pagamento interbancario «Freccia» sarà stampato unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovrà essere applicata una marca da bollo da € 14,62. Il pagamento dovrà effettuarsi presso uno sportello della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario. Al riguardo, si precisa che non sono consentite altre modalità di pagamento.

La domanda di immatricolazione dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire all'amministrazione universitaria unitamente alla seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritto;
- 2) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4×4,5), firmate a tergo;
- 3) la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale.

Sulla domanda di immatricolazione e sul relativo bollettino di versamento verrà riportato il numero di matricola assegnato a ciascuno studente.

I cittadini stranieri, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

- a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Coloro che non avranno provveduto ad immatricolarsi entro il termine di cui al precedente comma 2 saranno considerati rinunziatari, e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti.

I posti resisi vacanti entro e non oltre l'inizio delle attività di ricerca saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, l'amministrazione universitaria provvederà a restituire a coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente già versata.

Art. 10.

Borse di studio

Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.

A parità di merito, la preferenza viene stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

L'importo annuo di ciascuna borsa di studio ammonta ad € 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso di dottorato di ricerca.

Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno successivo, salva motivata delibera contraria del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca.

L'importo delle borse è aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita del Paese in cui si svolge il soggiorno. In particolare, l'incremento base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva, è pari al 60% avendo come riferimento Madrid.

Il coordinatore è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che attesti la coerenza dell'attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando con il programma di studi e di ricerca del corso.

La corresponsione dell'incremento è subordinata alla presentazione da parte del dottorando di una dettagliata relazione, controfirmata dal coordinatore del corso/scuola, ed accompagnata da una dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero.

Il pagamento delle borse verrà corrisposto in soluzioni bimestrali posticipate.

Al fine di consentire l'erogazione dei relativi ratei, il coordinatore provvederà a trasmettere al rettore, all'inizio di ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o la prosecuzione per l'annualità successiva dell'attività di ricerca da parte del dottorando.

Il coordinatore dovrà, altresì, attestare ogni eventuale interruzione o sospensione della frequenza, al fine di consentire l'interruzione dei pagamenti.

In caso di rinunzia alla borsa di studio, il dottorando dovrà darne comunicazione al rettore ed al coordinatore del corso, con almeno trenta giorni di preavviso.

In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa verrà cumulata con le rate successive.

Qualora venissero accertate irregolarità comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verrà disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente già corrisposte.

Art. 11.

Tasse universitarie

La tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta, per l'anno accademico 2010/2011, ad € 62,00 e deve essere corrisposta alle seguenti scadenze:

| Anno Accademico | Importo | Scadenza |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 2010/2011 | € 62,00 | all'atto dell'iscrizione |
| 2011/2012 | da definire | entro e non oltre il 31 dicembre 2011 |
| 2012/2013 | da definire | entro e non oltre il 31 dicembre 2012 |

Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, è graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per determinare la

